



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 31/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTA: la legge 13 maggio 1940, 690, relativa all'organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTO: l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n.850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

VISTO: la legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ;

VISTO: il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271 " Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma di legge 31 dicembre 98, n.485 " e successive modifiche ;

VISTO: il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 " Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 1988, n.485 " e successive modifiche;

VISTO: il Dispaccio n.055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale della Capitaneria di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio in ambito portuale rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;

VISTO: il D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 " Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO: il D.P.R 6 giugno 2005, n.134 "Regolamento concernente disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

VISTO: il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art.11 della legge 29 luglio 2003,n.229";

VISTO: il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa i merci pericolose, allo stato liquido e/o gassoso, nel porto e nella Rada di Gela nonché le norme relative al rifornimento di combustibile alle navi, i lavori con fiamma a bordo di navi o sul demanio marittimo, lavaggio, degassificazione, pulizia e ritiro residui oleosi, lavaggio delle cisterne con metodo C.O.W . , compiti e requisiti dei Consulenti chimici di Porto" approvato con ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Gela n.21/1986 in data 25 giugno 1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 Aprile 1987 “ Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”;

VISTA: la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO: il decreto dirigenziale Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne 19 giugno 2001 “Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)” ;

VISTO: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “

VISTO: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 28 dicembre 2009” Modalità di conseguimento dell’attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili” ;

VISTO: Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n.97 “ Nuova disciplina degli elenchi provinciali del personale volontario “ ;

VISTA: l’ordinanza del Capo Compartimento Marittimo di Gela n.08/1985 in data 2 maggio 1985 di approvazione del “Regolamento per il servizio Integrativo Antincendio nel porto e nel Compartimento Marittimo di Gela “ e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo n° 00807/2018 REG.PROV.COLL., nella parte in cui viene ravvisata la necessità di chiarire logico posto alla base della “valutazione tecnico-discrezionale “che il Capo del Compartimento marittimo, ai sensi della legge n.850/1973 deve preliminarmente effettuare;

VISTO: il foglio prot.n.13667 del 02.10.2018, con cui questa Capitaneria di porto ha richiesto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Caltanissetta in ordine alle modifiche da introdurre alla vigente ordinanza n.8/1985;

VISTO: il qualificato parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta , assunto con nota recante prot.n. 9052 del 18.10.2018, con cui lo stesso concordava integralmente con le proposte modifiche all’articolo 1, alla lettera a) dell’articolo 4, alla lettera e) dell’articolo 5 e i primi due punti inseriti nella lettera l) dell’articolo 15 dell’ordinanza n.8/1985, proponendo ulteriori modifiche da apportare all’articolo 4, lettera l) della stessa ordinanza, pienamente condivise da questo Comando;

CONSIDERATO: Il particolare ambito operativo, connotato da eventi rischi aggiuntivi correlati al contesto portuale ;

RITENUTO: il particolare ambito operativo, connotato da eventi rischi aggiuntivi correlati al contesto portuale ;

VALUTATO: il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell’azione amministrativa nella determinazione dei requisiti minimi di sicurezza negli ambiti operativi ed elevato rischio di incendio nel porto di Gela;

VISTI: gli artt.30,65,66,68,81 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59 ed 85 del relativo Regolamento di Esecuzione- parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;

ORDINA

Articolo 1

L'art.1 del citato regolamento è integralmente sostituito come segue:

1.1 "L'esercizio del servizio antincendio è consentito previa autorizzazione, ai sensi dell'art.20 della legge 27.12.1973 n° 850, e successiva iscrizione della ditta nei registri ex 68 C.N.. Le società/ditte che intendano ottenere l'autorizzazione ad esercitare il servizio integrativo antincendio nel registro devono avanzare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Gela, corredata dalla seguente documentazione :

- 1.1.1 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio l'organizzazione non è stata sottoposta a misure concorsuali;
- 1.1.2 Dettagliata relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'organizzazione e sull'attività svolta nell'ultimo triennio nel settore del servizio integrativo antincendio in ambito portuale atta a comprovare la maturata esperienza nel servizio con specifica menzione all'ambito di terminali petroliferi;
- 1.1.3 Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori e dei dipendenti, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri;
- 1.1.4 Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di almeno €1.500.000 per ogni infortuni/sinistro occorso;
- 1.1.5 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti che siano state rispettate le norme tributarie, previdenziali, assistenziali, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ambientali, e di ogni altra legge che disciplini la materia (DURC).

1.2 L'autorizzazione e la successiva iscrizione non saranno concesse se:

- 1.2.1. La sede legale non sia in uno stato dell'Unione Europea e non vi sia una sede di rappresentanza in Italia;
- 1.2.2. I legali rappresentanti (titolari, amministratori, soci accomandatari, delegati con potere di firma) non siano in possesso dell'idoneità personale o professionale, per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
- 1.2.3. Non risulti adeguatamente documentata e comprovata la capacità tecnica nello specifico settore integrativo antincendio in ambito portuale con specifica menzione all'ambito di impianti e terminali petroliferi;
- 1.2.4. Non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, quelle in materia ambientale, e di ogni altra norma che disciplini la materia;
- 1.2.5. Sia intervenuto parere non favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco debitamente richiesto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art.20 della Legge 850/1973.

1.3 l'avvenuta autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla legge.

La lettera a) dell'art.4 del citato regolamento è sostituito come segue :

"a) essere cittadino comunitario;"

Successivamente alla lettera l) , è inserita la lettera m), che recita come segue:

"m) avere frequentato i seguenti corsi:

- 1. Antincendio base (v.D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.05.2017);

2. Antincendio avanzato (v.D.M. Infrastrutture e Trasporti 02.05.2017);
3. Primo soccorso elementare (v.D.M. Infrastrutture e Trasporti 28.12.2009);
4. Sicurezza personale e Responsabilità sociali /PSSR (v.D. Dirigenziale 19.06.2001);
5. Sopravvivenza e salvataggio in mare (v.D.M. Infrastrutture e Trasporti 06.04.1987);
6. “Corso C” per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato (v.D.M. Infrastrutture e Trasporti. 10.03.1998 e D.Lgs. 09.04.2008, n.81, artt.18 e 37). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni;

Dall’obbligo di frequenza e dall’esame finale dei soli corsi di cui ai superiori punti 1 e 2 è escluso il personale vigile del fuoco volontario discontinuo già iscritto negli elenchi dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco che, con attestato di servizio rilasciato dai medesimi Comandi, dimostri un numero di richiami in servizio presso le strutture centrali e le sedi periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non inferiore a 150 giorni”.

La lettera e) dell’art.5 del citato regolamento è sostituito come segue :

“e) per aver raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti normative nazionali per il collocamento in pensione;”

Successivamente alla lettera h), i primi due punti dell’art.15 del citato regolamento sono sostituiti come segue:

- “- n°1 tuta ignifuga (per ogni tre dipendenti)
- n°1 coperta ignifuga (per ogni sei dipendenti)

Articolo 2

Al fine di evitare l’interruzione del servizio, le organizzazioni già autorizzate ed operanti nel Compartimento Marittimo di Gela, dovranno presentare documentato cronoprogramma attestante l’espletamento dei corsi formativi richiesti, qualora non già posseduti, nel termine massimo di sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 3

Rimangono invariate le restanti disposizioni del regolamento allegato all’ordinanza n.08/1985 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata nella sezione “Avvisi” del sito internet istituzionale della Capitaneria di Porto di Gela all’indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/ordinanze-e-avvisi> .

Gela, 26.10.2018

F.to

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Cosimo Roberto CARBONARA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Gela

ORDINANZA N. ____/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

- VISTA** la propria ordinanza n.08/1985 del 02/05/1985 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali Porto di Gela";
- VISTA** la propria Ordinanza n.04/1986 del 01/02/1986 che approva e rende esecutivo il "Regolamento dei servizi marittimi del porto di Gela";
- VISTA** la propria ordinanza n.02/2005 in data 17/01/2005;
- VISTO** il proprio Decreto n. 87/2005 del 18.11.2005, con il quale è il servizio inserito antincendio è stato inserito tra le attività inerenti la fornitura di servizi soggette all'iscrizione dei Registri istituiti a norma dell'art. 68, comma 2° del Codice della Navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 41/2005, che rende noti i requisiti necessari per l'iscrizione ai Registri istituiti a norma dell'art. 68, comma 2° del Codice della Navigazione;
- VISTA** la propria ordinanza n.01/2006 in data 02/01/2006 con la quale si appongono modifiche all'Ordinanza n.08/1985;
- VISTA** la legge 13/05/1940 n. 690 - "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTA** la legge 27/12/1973 n. 850 - "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTA** la Legge n.84 del 28/01/1994 "Riordino della Legislazione in materia Portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485" che - ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 - fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze emanati dall'Autorità competente, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- VISTO** il D.P.R. n. 134/2005 - "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il decreto legislativo n. 81/2008 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il dispaccio n.5201741 in data 18 Aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti) avente per oggetto "Servizio antincendio in ambito portuale — Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto";
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/2707 del 03/12/2001, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività di Impresa portuale ex art. 16 della legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/1353 del 23/05/2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo), ha chiarito che un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali possa svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della legge 84/94;
- VISTO** il Trattato del funzionamento dell'Unione Europea;
- VALUTATO** il dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/13683 in data 25/10/2012 – esteso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con dispaccio prot. n. 98393 in data 05/11/2012 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha rilevato che “il servizio integrativo antincendio è un’attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell'attività”;
- VISTA** la sentenza n. 807/2018 della sezione terza del Tar di Palermo;
- VISTO** il foglio n. ____ del ____/____/____
- VISTO** il parere positivo del Comando Provinciale dei Vigili fatto pervenire in data ____/____/____;
- RITENUTO NECESSARIO** conformare alle disposizioni di cui sopra la disciplina del servizio integrativo antincendio nonché rivedere le procedure amministrative connesse all'esercizio di detta attività;

VISTI

gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 80, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

Articolo 1

E' approvato l'annesso "**Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio nell'Ambito Portuale di Gela**" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

Sono abrogate le Ordinanze n. 08/1985, l'art. 37 dell'Ordinanza n. 04/1986, l'Ordinanza n. 08/1993, gli artt. 10 e 11, 2° comma dell'Ordinanza n.02/2005, e l'Ordinanza n. 01/2006, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza, per quanto concerne sia la fase istruttoria al rilascio dell'autorizzazione, sia la fase operativa del servizio integrativo antincendio.

Le Società, le Imprese Portuali/terminaliste ed il personale già autorizzati/e allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio hanno **90 giorni** di tempo per adeguarsi alle prescrizioni previste dal regolamento approvato con la presente Ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni riportate nell'annesso Regolamento, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché secondo quanto stabilito da altre norme sanzionatorie relative alla specifica disciplina dell'attività in parola (D.lgs n°272/1999 ovvero D.lgs 81/2008). Resta fermo l'esercizio del potere disciplinare ai sensi dell'articolo 1255 del suddetto Codice.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, nonché le norme contenute nell'annesso Regolamento, che entra in vigore dalle **ore 00:01 del __/05/2018**, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Gela e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/gela alla sezione "Ordinanze".

Gela, _____

**IL COMANDANTE
C.F.(CP) Pietro CAROSIA**



REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEGLI AMBITI PORTUALI E COMPLEMENTARI LIMITROFI RICADENTI SOTTO LA GIURISDIZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GELA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Le presenti norme disciplinano l'espletamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela:
 - a) alle navi sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari e limitrofe.
2. Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai soggetti previsti dall'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850 e successive e connesse disposizioni, autorizzati dall'Autorità Marittima a seguito dell'accertamento dei requisiti indicati nei successivi articoli.
3. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale bensì da imprese/organismi pubblici in possesso di adeguate risorse ed appositamente autorizzate.
4. Il personale addetto a tale servizio dovrà essere parimenti autorizzato, e conseguentemente iscritto in un apposito registro tenuto dall'Autorità marittima. I requisiti per l'ottenimento di tali autorizzazioni e le modalità di espletamento del servizio sono indicati nei successivi articoli.
5. Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente al soccorso pubblico e al contrasto degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra sia a bordo delle navi come previsto dal decreto legislativo 08 marzo 2006, n°139 art. 26 commi 5 e 6, il servizio integrativo di vigilanza antincendio per conto terzi potrà essere svolto anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a titolo oneroso secondo le tariffe determinate di concerto tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e della Finanze, al quale il servizio andrà richiesto nei termini previsti dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n°139, art.18.

Art. 2 (Autoproduzione del servizio)

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità d'avvalersi dell'autoproduzione, di cui alla Legge 10 ottobre 1990 n. 287, per l'espletamento del servizio integrativo antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c) della Legge 13 maggio 1940, n. 690 e dall'articolo 20 della Legge 27 gennaio 1973, n. 850.
2. In tale circostanza, il servizio integrativo antincendio deve essere effettuato dal Terminal/Impresa esclusivamente per conto proprio, con personale dedicato esclusivamente a questo servizio e unicamente all'interno delle aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.

3. In tale eventualità, il personale addetto deve essere distinto da quello destinato allo svolgimento di altre prestazioni in ambito portuale e, allo stesso, deve essere applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per le attività in parola (art. 2070 c.c. comma 2).
4. In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per ottenere/mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività è che le stesse siano svolte dal soggetto in maniera efficiente senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.
5. Nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente dai soggetti indicati al successivo art. 3.
6. E' vietato, l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altro terminal, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.
7. Le Guardie ai Fuochi in servizio presso i terminal, sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nello stesso Registro previsto dall'art. 6 con la qualifica di **"Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal"**.

Art. 3

(Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1973 n. 850)

1. L'esercizio da parte di privati del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali o complementari limitrofi del Circondario marittimo di Gela, è soggetto ad annuale autorizzazione dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n. 850.
2. Le società che intendono esercitare il servizio per conto terzi, ivi comprese le imprese di cui al precedente articolo 3, devono presentare domanda, come da unito allegato 1, inoltrando alla Capitaneria di Porto apposita istanza in bollo, corredata dalla documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica e finanziaria, ritenuti adeguati per lo svolgimento del servizio, su conforme parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
 - b) garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, una sede operativa con la presenza del numero minimo previsto dall'art. 14 del presente regolamento di dotazioni individuali e collettive;
 - c) garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, la pronta rintracciabilità radio RTF/VHF del capo squadra delle guardie ai fuochi con la Capitaneria di Porto di Gela;
 - d) possesso di dotazioni individuali e collettive come da articolo 14;
 - e) iscrizione nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione;

- f) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - g) possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro od eventuale certificazione dei requisiti ISO 45001.
 - h) disponibilità di un organico, in numero minimo non inferiore a:
 - ☐ 3 unità (composizione minima della squadra “guardia ai fuochi”), qualora la ditta intenda svolgere esclusivamente le mansioni di **sorveglianza e prevenzione incendio in caso di bunkeraggio, lavori con fiamma nel porto e nei cantieri navali, attacco e stacco delle manichette per la movimentazione di liquidi infiammabili, in occasione di imbarco o sbarco delle merci pericolose in colli dalle navi, trasporto alla rinfusa di marce pericolose allo stato liquido da parte di navi che effettuano operazioni di allibo, depositi – nell’ambito portuale – di merci pericolose;**
 - ☐ 9 unità (3 turni di squadre da 3 “guardie ai fuochi”), qualora la ditta intenda svolgere esclusivamente le mansioni di **sorveglianza e prevenzione incendio sulle navi intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso;**
 - ☐ 18 unità (3 turni di squadre da 6 “guardie ai fuochi” distribuite sul pontile principale (4 unità) e sulla testata del pontile (2 unità)), qualora la ditta intenda svolgere esclusivamente le mansioni di **sorveglianza e prevenzione incendio sul pontile principale ed in testata pontile qualora operino navi cisterna intente ad operare il carico/scarico di prodotto idrocarburico;**
 - ☐ 27 unità (3 turni di squadre da 3 “guardie ai fuochi”+ 3 turni di squadre da 6 “guardie ai fuochi”), qualora la ditta intenda svolgere collettivamente le mansioni di **sorveglianza e prevenzione incendio sulle navi intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso, sul pontile principale ed in testata pontile qualora operino navi cisterna intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso;**
 - i) In ogni caso, dovranno essere assicurati turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro;
 - j) Ogni caso di prestazione frazionata tra più ditte, non effettuata oppure eccedente le 8 ore di lavoro dovrà essere immediatamente e debitamente relazionato a questa Autorità Marittima.
4. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, fermo restando l'eventuale revoca della medesima.
5. Al fine del mantenimento della sopracitata autorizzazione anche per l'anno successivo, i titolari delle ditte/imprese dovranno produrre, entro il **1 dicembre di ogni anno**, istanza per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti minimi necessari per l'ottenimento della stessa

unitamente a domanda d'iscrizione nei registri ex art. 68 c.n. tenuti dalla Capitaneria di porto di Gela.

6. Nel caso in cui tale dichiarazione non venisse fornita, l'autorizzazione verrà immediatamente sospesa fino alla consegna di detto documento, che sarà opportunamente sottoposto ad eventuale verifica di tutti o parte dei requisiti dichiarati.

Art. 4

(Requisiti per l'autoproduzione)

1. Nel caso in cui il servizio disciplinato dal precedente articolo 2 venga svolto dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio, devono essere osservate le medesime prescrizioni e limitazioni di cui all'articolo 3.
2. Il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del Responsabile delle Merci pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione del Terminal di cui all'articolo 2, deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica e di un apparato radio RTF/VHF dotato dei canali innanzi indicati

Art. 5

(Autorizzazione ed iscrizione del personale addetto)

1. Tutto il personale impiegato nei servizi integrativi antincendio, operante per conto terzi o per conto proprio, deve essere preventivamente autorizzato ed iscritto nei registri ex art. 68 c.n..
2. L'autorizzazione, attestante il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica, di cui al suindicato articolo 20 della Legge 850/73, è rilasciata dall'Autorità Marittima competente a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'apposito "Registro delle guardie ai fuochi".
3. La domanda per l'iscrizione nell'apposito registro, riportata in allegato 2, potrà essere formulata previo il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere cittadinanza italiana/comunitaria/equiparata ai sensi di Legge;
 - b) essere maggiorenni e non aver superato i 45 (quarantacinque) anni alla data della presentazione della domanda;
 - c) aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - d) avere idoneità psico-fisica, analogamente a quanto veniva richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario; successivamente tale requisito sarà verificato per il personale di età superiore ai cinquanta anni con cadenza annuale, per il rimanente personale con visita medica periodica a cadenza biennale;
 - e) saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione fra la gente di mare);
 - f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- g) Aver prestato, almeno uno dei servizi appresso indicati:
- I. Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi anche se in servizio di leva;
 - II. Essere iscritto, in qualità di vigile volontario, negli elenchi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed aver prestato servizio in qualità di vigile volontario per un periodo non inferiore a 28 giorni negli ultimi due anni;
 - III. Nella Marina Militare per almeno 12 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porlo, Tecnico di Macchine, Eletttricisti, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto) ovvero appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi);
 - IV. Almeno 12 mesi di navigazione a bordo delle unità della Marina Mercantile con le qualifiche di Ufficiale di coperta o macchine, marinaio, nostromo, motorista, operaio meccanico, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiera, vigile del fuoco su navi passeggeri. In tali casi è altresì necessario aver effettuato un corso antincendio base ed avanzato riconosciuto ai sensi della Convenzione Internazionale S.T.C.W. 78 aggiornato
- h) essere iscritto nei quadri del personale volontario del Comando provinciale dei VV.FF. come disposto dall'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850.
- i) avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato IX, punto 9.2, del D.L. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 37 del D.L.vo 81/08 (nelle more della istituzione dei corsi di formazione previsti dall'art.6 del D. L.vo n.272/99). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni. Dalla frequenza di tale corso sono dispensati i soggetti che documentano di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi, anche in servizio di leva (tali soggetti prima di poter effettuare il servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza);
- j) aver superato un esame teorico-pratico innanzi a una Commissione nominata da questa Autorità marittima avendo sostenuto con esito favorevole la prova preselettiva ed un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 20 della legge 21.12.1973 n. 850, secondo il programma di esame e le modalità indicate nell'annesso uno al regolamento approvato con la presente ordinanza dinanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto di cui al successivo art. 6.
4. L'ammissione agli esami presuppone il possesso di tutti gli altri requisiti.
 5. L'esame di cui alla lettera j) verterà sulle materia individuate dal successivo art.6 del presente Regolamento, come meglio specificato nel successivo allegato 3.
 6. Sono dispensati dalla frequentazione del corso di cui al punto i) coloro che abbiano il titolo professionale di Capitano di Lungo corso o di Capitano di Macchina, purché

abbiano frequentato con esito favorevole i corsi antincendio riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. Il personale già iscritto quale “Guardia Ai Fuochi” in altro Compartimento marittimo, che intenda iscriversi presso questo Compartimento, sarà esentato, (per l'iscrizione presso la Capitaneria di Porto di Gela), dai requisiti di cui ai commi precedenti ad eccezione delle lettere d – e – f – g – h – i, nonché dell'esame di cui al punto j del comma 3 del presente articolo.
8. Contestualmente all'iscrizione, sarà, però, richiesta la cancellazione dai registri della Capitaneria di porto di provenienza; l'avvenuta cancellazione dovrà essere autocertificata.
9. Le guardie ai fuochi dipendenti dalle suddette società, una volta abilitate ed iscritte nei registri, potranno prestare il proprio servizio a bordo delle navi ed a terra. In ogni caso, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancate per almeno 2 (due) mesi ad un'altra guardia ai fuochi con almeno 5 anni di esperienza. Tale periodo deve essere adeguatamente documentato mediante specifica attestazione sottoscritta da chi ha svolto l'attività di indottrinamento corredata dai rapporti di servizio di cui al successivo articolo 18 svolti in affiancamento e debitamente sottoscritti.

Art. 6 (Esame d'ammissione)

1. L'esame di cui all'articolo 5, lettera j, dovrà accertare il possesso di adeguata capacità/conoscenza tecnica in materia di:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, etc.;
 - d) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - e) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nello incendio;
 - f) controlli e precauzioni durante le operazioni portuali ed i bunkeraggi di navi con carichi pericolosi;
 - g) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;
 - h) principali ordinanze che disciplinano le varie attività all'interno del porto di Gela, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza;
 - i) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi.
2. L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere,

CO2 degli impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

3. Le materie e le modalità con cui viene svolto l'esame di abilitazione per le guardie ai fuochi è descritto nell'allegato n. 3 del presente regolamento

Art.7

(Commissione d'esame)

1. La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "Guardie ai Fuochi" è nominata con decreto dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gela ed è composta da :
 - a) Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Gela o altro Ufficiale in caso di assenza, Presidente;
 - b) Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Membro;
 - c) un Consulente chimico del porto di Gela ovvero designato da un'Associazione di categoria, Membro;
 - d) Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di Porto, Segretario senza diritto di voto.

Art. 8

(Personale dipendente da imprese portuali/terminalisti)

1. Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi, anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.
2. Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui all'art. 5 detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Gela tramite il proprio datore di lavoro, corredata della documentazione e prescrizioni previste dal medesimo art. 5.

Art. 9

(Cancellazione dai registri)

1. La cancellazione dal Registro di cui agli articoli precedenti avviene, inderogabilmente:
 - a) a domanda;
 - b) per decesso;
 - c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
 - d) d'autorità per motivi disciplinari (abbandono del posto di guardia ai Fuochi, mancanza di rispetto verso i superiori ed organi di controllo, ubriachezza, per inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività nei porti nonché delle ordinanze dell'Autorità Marittima, etc...), ai sensi dell'art. 1255 cod. nav.;
 - e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge
 - f) per cancellazione dal registro della ditta, a seguito di mancato rinnovo dell'autorizzazione e della mancata iscrizione.

Articolo 10
(Responsabilità del personale)

1. Il personale nonché il Direttore tecnico di cui al successivo articolo 11, nell'espletamento del servizio in parola è soggetto alla vigilanza dell'Autorità marittima e alle norme particolari della stessa in materia di sicurezza.
2. Il Comandante del porto, inoltre, esercita sul personale dipendente dalla Società impiegato nel servizio antincendio il potere disciplinare di cui all'art. 1255 del C.N..

Articolo 11
(Organizzazione del servizio)

1. Per sovrintendere al personale, organizzare e dirigere il servizio, i Terminal, le Imprese, le Cooperative, Ditte o Società, autorizzate ai sensi degli artt. 2 e 3, devono nominare uno o più capi servizio (Direttore Tecnico), segnalando i nominativi alla Capitaneria di Porto.
2. Per la nomina a Direttore tecnico sarà titolo preferenziale avere appartenuto al Corpo Nazionale dei VV.FF. come Ufficiale o Sottufficiale.
3. Il capo servizio sarà responsabile nei confronti dell'Autorità Marittima dell'efficiente organizzazione e del corretto svolgimento del servizio di sorveglianza antincendio e di sicurezza a terra e sulle navi nell'ambito portuale, nonché dell'esatta applicazione delle norme vigenti relative ai lavoratori dipendenti e di quelle contenute nel presente Regolamento.
4. Il capo servizio curerà, altresì, l'aggiornamento professionale del personale dipendente, il tutto – per i rapporti tra Capo servizio e personale – da definire in apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Autorità Marittima e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. L'Autorità Marittima, di concerto con il Comando provinciale dei VV.FF, si riserva di accertare ad insindacabile giudizio, l'esistenza di adeguati requisiti di idoneità, tanto soggettiva quanto oggettiva, dal punto di vista tecnico, del o dei Capi servizio.
6. I Terminal, le Imprese, le Cooperative, Ditte o Società, autorizzate ai sensi degli artt. 2 e 3 devono far pervenire all'Autorità Marittima, comunicazione dei nominativi individuati per il servizio di turno almeno 24 ore prima dello svolgimento del servizio, indipendentemente dall'ambito di impiego.

Art. 12
(Tesserino di riconoscimento)

1. All'atto di iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del Porto rilascia all'interessato, quale apposita autorizzazione all'ingresso in area portuale, una tessera di riconoscimento, che deve essere visibile ogni qualvolta una guardia ai fuochi stia effettuando il servizio integrativo antincendio.
2. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e data di iscrizione nel registro, le generalità complete e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle società autorizzate, imprese portuali o terminaliste.

Art. 13
(Espletamento del servizio integrativo antincendio)

1. Le tariffe massime delle varie prestazioni del servizio integrativo antincendio devono essere preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Gela, al pari delle

successive variazioni. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta autorizzata.

2. Il servizio integrativo antincendio deve essere espletato per turni di guardia, in modo tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.
3. In ogni caso, laddove sia prescritta la presenza delle Guardie ai Fuochi, le operazioni/lavori non possono iniziare sino a quando il personale di cui trattasi non sarà presente sul posto.
4. Le Guardie ai Fuochi possono accedere in porto e sulle navi limitatamente alle aree ove questi devono operare. A tal fine sono munite del tesserino di riconoscimento di cui al precedente articolo 12 da esibire a richiesta delle autorità.
5. L'accesso a bordo delle navi è condizionato dalla preventiva presa visione della planimetria e dei rischi connessi all'area che il Comandante della nave individua quale area destinata al servizio integrativo antincendio.
6. Le Guardie ai Fuochi avranno cura di accedere al terminal o a bordo della nave, unicamente per effettuare il proprio servizio oppure, in casi eccezionali, qualora disposto e comunicato dall'Autorità Marittima.
7. Le Guardie ai Fuochi sono tenute ad intervenire, su richiesta dell'Autorità Marittima, per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.
8. Le singole prestazioni di servizio integrativo antincendio, di cui alla lettera h comma 3, dell'articolo 3 del presente regolamento non possono essere frazionate tra più ditte autorizzate, salvo casi eccezionali che dovranno essere immediatamente motivate e relazionate all'Autorità Marittima.
9. Per le navi intente a caricare/scaricare prodotti idrocarburici, con stazza uguale o superiore alle 10.000 t.s.l., sono disposte nr. 3 (tre) guardie ai fuochi; per le navi con stazza compresa tra 10.000 t.s.l. e 5.000 t.s.l., nr. 2 (due) guardie ai fuochi, con tonnellaggio inferiore a 5.000 t.s.l., nr. 1(una) guardia ai fuochi.
10. Sulla testata del pontile principale del Porto Isola, sia dal lato levante, sia dal lato ponente, dovrà essere garantita – durante le operazioni di caricazione/scaricazione – da parte del terminalista nr. 2 (due) guardie ai fuochi, pronte all'intervento ed all'utilizzo dei cannoncini antincendio ivi esistenti in caso di necessità.
11. Sul pontile principale del Porto Isola dovrà essere garantita la presenza – durante le operazioni di caricazione/scaricazione – da parte del terminalista nr. 4 (quattro) guardie ai fuochi, pronte all'intervento ed all'utilizzo dei cannoncini antincendio ivi esistenti in caso di necessità.
12. La responsabilità relativa al mantenimento in efficienza dell'impianto antincendio del porto Isola è in capo al terminalista.

Art. 14

(Dotazioni collettive ed individuali minime)

1. I soggetti di cui agli artt. 2 e 3, durante l'intero periodo di espletamento del servizio integrativo antincendio, ferme restando le loro responsabilità in qualità di "datori di

lavoro” ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno dotare ciascuna Guardia ai Fuochi delle sottoelencate dotazioni di tipo individuale, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza (tutti i capi di abbigliamento comprese le calzature dovranno essere di tipo antistatico):

- a) indumenti ignifughi;
- b) elmetto rigido con visiera;
- c) completo (giacca e pantaloni) protettivo dal calore radiante e/o da getti di vapore;
- d) cintura di sicurezza con piccozza;
- e) stivali antinfortunistici e guanti di protezione;
- f) maschera antigas con filtro universale;
- g) torcia elettrica antideflagrante;
- h) radio VHF FM portatile antideflagrante munita, almeno, dei canali 16, 10, 12, 14, 22;
- i) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare;

2. I soggetti di cui all'art. 2 e 3, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio integrativo antincendio da espletarsi nel porto di Gela, devono autocertificare di essere in possesso delle sottoelencate dotazioni minime di tipo collettivo, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso, ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:

- a) n° 1 (uno) tuta termoriflettente;
- b) n° 2 (due) coperte termoriflettenti;
- c) n° 2 (due) apparecchi di respirazione autonoma a ciclo aperto;
- d) n° 5 (cinque) manichette con raccordi unificati e 2 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- e) n° 2 (due) lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
- f) n° 5 (cinque) maschere con filtri universali e congrua riserva di filtri universali e specifici;
- g) n° 2 (due) estintori portatili a polvere chimica da 9 kg;
- h) n° 2 (due) estintori portatili a CO₂;
- i) n° 1 (uno) estintore carrellato a polvere da 50 kg.;
- j) n° 2 (due) cordini di salvataggio resistenti al fuoco;
- k) n° 1 (uno) motopompa barellabile autoadescante (60 mc/ora - prevalenza 10 metri e superiore);
- l) n° 1 (uno) cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti (15.000 v);
- m) n° 1 (uno) tuta antiacido completa;

- n) transenne e segnaletica monitoria (divieto di accesso);
 - o) n° 1 (uno) cassetta di pronto soccorso secondo Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003;
 - p) n° 1 (uno) veicolo idoneo a trasportare tutte le predette dotazioni;
 - q) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.
3. Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, devono essere di tipo antistatico.
4. Su richiesta dell'Autorità Marittima, le dotazioni dovranno essere adeguate alle eventuali nuove esigenze di traffico.

Art. 15 **(Comportamento in servizio)**

1. La Guardia ai Fuochi, quando in servizio, è tenuta:
- a) a mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
 - b) ad indossare indumenti con scritta "Guardia Fuochi" per essere facilmente identificata;
 - c) ad avere le dotazioni individuali al seguito, indossando quelle necessarie/occorrenti/previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per le Imprese portuali/Terminalisti, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D. Lgs. 81/2008;
 - d) a non utilizzare, né portare al seguito durante l'espletamento del servizio, apparecchi di telefonia mobile o elettronici in genere;
 - e) ad avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità Marittima (art.12);
2. Qualora impegnata a bordo di una nave intenta ad effettuare operazioni di carico/scarico:
- a) a presentarsi al Comandante/Ufficiale di guardia della nave, prima e dopo il servizio;
 - b) a rispettare il regolamento di bordo;
 - c) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
 - d) a prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia ai Fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
 - e) a non rimanere a bordo delle navi, una volta completate le operazioni di carico/scarico di prodotto idrocarburico;
 - f) a riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne la Capitaneria di Porto a mezzo radio VHF (canali 14 o 16);

- g) a segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso dovrà far seguire un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di Porto.
3. Per ogni squadra deve essere designato un Capo squadra il quale relaziona con la sala operativa della Capitaneria di porto di Gela, circa il corretto espletamento del servizio e il corretto uso di tutte le attrezzature e le dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento.
 4. Il personale di "Guardia ai Fuochi", nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.P – S.P.R.E.S.A.L. nonché degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti a mente della normativa vigente.

Art. 16 (Doveri)

1. Le società autorizzate all'espletamento del servizio devono garantire il mantenimento dell'idoneità tecnica del personale "Guardia ai Fuochi" nonché la manutenzione delle attrezzature di cui all'articolo 14, mediante esercitazioni, attuazione di programmi di formazione e di manutenzione che dovranno risultare da appositi registri, conformi al D.l. 10 marzo 1998 e tenuti a disposizione degli enti preposti alla vigilanza (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro).
2. Al fine di poter effettuare il servizio integrativo antincendio, i datori di lavoro dovranno disporre un refreshment di 10 ore del "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato che le Guardie ai Fuochi, ogni 5 anni, dovranno effettuare;
3. I servizi effettuati, gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione degli stessi e l'avvicendamento nominativo del personale dovranno essere annotati su un apposito registro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio ed esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di Porto, la quale si riserva di chiedere in ogni momento un estratto dello stesso.
4. Tale registro dovrà essere tenuto anche dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio e vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio.
5. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti commi, qualsiasi incidente inerente il proprio ambito di competenza dovrà essere immediatamente segnalato e relazionato all'Autorità Marittima.
6. L'inizio di ogni prestazione antincendio/cambio turno di sorveglianza, dovrà essere comunicato via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gela dal Capo Squadra delle guardie ai fuochi

Art. 17 (Regolamentazione interna del servizio)

1. Società autorizzate ex art. 20 Legge n.850/73

I responsabili delle società autorizzate – in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, della redazione del documento di

valutazione dei rischi – nell'ambito del citato documento dovranno redigere dei piani/procedure interni, una copia dei quali dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima, da cui risultino chiaramente:

- a) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi;
- b) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, etc.);
- c) comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere;
- d) procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte.

2. Terminalisti / Imprese

Le Imprese portuali/Terminalisti operanti in regime di autoproduzione o per conto proprio– nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, della redazione del documento di valutazione dei rischi – redigono, in aggiunta, il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D. Lgs. 81/2008, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente paragrafo 1). Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima. Qualora all'interno del Terminal il servizio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente paragrafo 1), le imprese/terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle guardie ai fuochi dipendenti dalle suddette società una adeguata informazione o formazione sul suddetto piano.

Art. 18 (Effettuazione del servizio antincendio)

Il servizio integrativo di prevenzione antincendio dovrà essere svolto secondo i seguenti criteri:

- a) navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli:
 - tre guardie ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni ed, eventualmente fino alla partenza della nave,
- b) navi cisterne che effettuano operazioni di carico o scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso o che, comunque, siano in sosta per l'esecuzione di lavoro:
 - tre guardie ai fuochi per tutta la durata delle operazioni di carico/scarico.
- c) sulle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibito:
 - una guardia ai fuochi sulla nave allibata ed una guardia ai fuochi a bordo della nave che riceve il carico;
- d) sulle navi che effettuano operazioni di bunkeraggio:

- se effettuato da terra a mezzo di una guardia ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni;
 - se effettuato a mezzo bettolina, l'Autorità Marittima si riserva di disporre il servizio di volta in volta in base alla situazione contingente. (punto di ormeggio tipo di nave, stagione, ecc..);
- e) sulle navi non rientranti nel caso di cui alle precedente punto b), a bordo delle quali si eseguono dei lavori con uso di fiamma o di saldatrice elettrica:
- una guardia ai fuochi durante l'effettiva esecuzione dei lavori;
- f) esecuzione dei lavori con fiamma a terra negli ambiti portuali in concessione e non:
- una guardia ai fuochi durante l'effettiva esecuzione dei lavori per ogni singolo lavoro;
- g) depositi – nell'ambito portuale – di merci pericolose:
- una guardia ai fuochi durante tutta la durata del deposito in porto;
- h) sulle navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa allo stato solido:
- una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro CAROSIA

ALLEGATO 1

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa
Portuale
Lungomare Federico II di Svevia 156
93012 GELA (CL)

Il/la sottoscritto/a		
Nato a	il	
residente a	Provincia di	
in Via	n.	CAP
legale rappresentante della Società/Ditta		
con sede legale in	Provincia di	
in via	n.	CAP
Codice Fiscale/ partita IVA		
Telefono	Fax	e-mail

CHIEDE

specifico autorizzazione a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Gela.

A tal fine si comunica:

- Di avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- Di garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, una sede operativa con presenza di personale presidiante h24, in caso di presenza di navi intente ad operazioni di carico e scarico di prodotto, oppure, diversamente, con reperibilità h24, nell'ambito portuale o zone limitrofe dello stesso, con la presenza del numero minimo previsto dall'art. 14 del presente regolamento di dotazioni individuali e collettive;
- Di garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria Di Porto di Gela, fornendo un elenco aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze.
- Di essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- Di essere iscritto nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero di aver presentato istanza di iscrizione;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
- Di essere idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività di vigilanza antincendio e di assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro;
- Di avere la disponibilità di un organico, in numero minimo non inferiore a (segnare con una x la casella interessata):
 - ☐ 3 unità (attività sorveglianza e prevenzione incendio in caso di bunkeraggio, lavori con fiamma nel porto e nei cantieri navali, attacco e stacco delle manichette per la movimentazione di liquidi infiammabili, in occasione di imbarco o sbarco delle merci pericolose in colli dalle navi, trasporto alla rinfusa di marce pericolose allo stato liquido da parte di navi che effettuano operazioni di allibo, depositi – nell'ambito portuale – di merci pericolose);
 - ☐ 9 unità (attività di sorveglianza e prevenzione incendio sulle navi intente ad operare il carico/scarico di prodotto idrocarburico)
 - ☐ 18 unità (attività di sorveglianza e prevenzione incendio sul pontile principale ed in testata pontile qualora operino navi cisterna intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso)

- ☐ 27 unità (attività di sorveglianza e prevenzione incendio sulle navi intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso, sul pontile principale ed in testata pontile qualora operino navi cisterna intente ad operare il carico/scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso).

ALLEGA

1. dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. (annesso A);
2. contratto di lavoro dei dipendenti del proprio organico;
3. documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero 272/99 ove applicabile:

- ☐ valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
- ☐ dichiarazione sostitutiva (annesso B) attestante l'adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Gela, lì _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa
Portuale
Lungomare Federico II di Svevia 156
93012 GELA (CL)

Il/la sottoscritto/a		
Nato a	il	
residente a	Provincia di	
in Via	n.	CAP

CHIEDE

di essere ammesso all'esame di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del porto di Gela e, in caso di esito favorevole dello stesso

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro delle Guardie ai Fuochi tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- c) di non aver riportato condanne per reati di cui all'art.238 punto 4 del R.N.M.;
- d) di avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato 9.2 del D.L. 10.03.1998;
- e) di avere ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F. di cui al combinato disposto dell'art.18 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art.6 del suindicato D.L.
- f) di avere prestato uno dei seguenti servizi (porre una X nella casella di interesse):
 - ☐ Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi anche se in servizio di leva;
 - ☐ Essere iscritto, in qualità di vigile volontario, negli elenchi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed aver prestato servizio in qualità di vigile volontario per un periodo non inferiore a 28 giorni negli ultimi due anni;
 - ☐ Nella Marina Militare per almeno '12 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porlo, Tecnico di Macchine, Eletttricisti, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto) ovvero appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi);
 - ☐ Almeno 12 mesi di navigazione a bordo delle unità della Marina Mercantile con le qualifiche di Ufficiale di coperta o macchine, marinaio, nostromo, motorista, operaio meccanico, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiera, vigile del fuoco su navi passeggeri. In tali casi è altresì necessario aver effettuato un corso antincendio base ed avanzato riconosciuto ai sensi della Convenzione Internazionale S.T.C.W. 78 aggiornato
- g) di non essere iscritto in ulteriori Registri delle Guardie ai Fuochi;

ALLEGA

a) Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da _____;

b) Certificato di nuoto e voga;

Gela, lì _____

Il richiedente/dichiarante

ALLEGATO 3

MATERIE E MODALITA' D'ESAME

1. PROVA PRESELETTIVA

La prova preselettiva verterà in due distinti test scritti:

- test con risoluzione di 30 domande, di cui 20 del tipo vero o falso e 10 a risposta multipla, volte ad accertare la conoscenza generale del candidato in materia di antincendio;
- test con risoluzione di 30 domande, di cui 15 del tipo vero o falso e 15 a risposta multipla, volte ad accertare la conoscenza del candidato delle procedure antincendio in mare e in porto.

I test scritti riguarderanno il programma d'esame successivamente riportato.

La prova sarà ritenuta superata, consentendo pertanto l'accesso alla prova teorica, nel caso in cui vengano fornite almeno 21 risposte esatte per test (massimo di errori consentiti: 9 per test).

2. PROVA TEORICA

La prova teorica consisterà in un colloquio, nel quale il candidato dovrà manifestare padronanza dei temi relativi al programma d'esame successivamente riportato.

Il colloquio avrà una durata massima di 15 minuti, termine entro il quale il candidato dovrà rispondere in maniera esaustiva ad almeno tre domande.

3. PROVA PRATICA

La prova pratica verterà sull'impiego concreto di:

- **Principali attrezzature ed impianti di spegnimento**

- estintori portatili di incendio;
- descrizione ed uso di tubazioni ed accessori degli impianti antincendio;

- **Attrezzature di protezione individuale**

- maschere antigas;
- autorespiratori;

- **Utilizzo combinato di attrezzature di spegnimento e di protezione individuale**

- manovre di incendio con estintori e idranti;
- manovre con i dispositivi di protezione individuale;
- prova in camera a fumo con l'uso di autorespiratore, sfuggita e ricerca di un oggetto.

PROGRAMMA DI ESAME

A. INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI

L'incendio

- Termini e definizioni generali relativi all'incendio
- La combustione: principi, prodotti, parametri fisici, combustione delle sostanze solide, liquide e gassose.
- Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- I rischi alle persone e all'ambiente: dinamica dell'incendio ed effetti sull'uomo

La prevenzione incendi

- Le specifiche misure di prevenzione incendi

- Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
- Controllo degli ambienti di lavoro
- Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio

B. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Misure di protezione passiva

- Distanze di sicurezza
- Resistenza al fuoco e compartimentazione
- Vie di esodo (sistemi di vie d'uscita)
- La reazione al fuoco dei materiali

Misure di protezione Attiva

- Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
- Sistemi di allarme incendio
- Segnaletica di sicurezza
- Illuminazione di sicurezza
- Evacuatori di fumo e di calore

C. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

Il piano di emergenza in caso di incendio

- Che cosa è un piano di emergenza
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio
- Procedure da adottare in caso di allarme
- Modalità di evacuazione (piano di evacuazione)
- Le procedure di chiamata dei servizi di soccorso
- Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento

Incendio a bordo di navi:

- Incendio nelle cisterne del carico o nelle casse nafta;

- Incendi in coperta delle navi cisterna;
- Incendio di prodotto combustibile in mare;
- Incendio di navi in porto;
- Conoscenza della fattispecie di incendio nei locali pompe delle navi cisterna;
- Conoscenza della fattispecie di incendio nella stiva;

Attività soggette alla vigilanza delle guardie ai fuochi

- Controlli e precauzioni durante i lavori con uso di fonti termiche a bordo di navi;
- Controlli e precauzioni durante operazioni di Bunkeraggio;

Al candidato sarà inoltre richiesta la conoscenza delle principali norme ed ordinanze emanate dalla locale Capitaneria di Porto di Gela, che regolano le attività di lavoro con uso di fonti termiche, le operazioni di Bunkeraggio, di carico e scarico di liquidi infiammabili e gas, buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche e quant'altro relativo alla materia in esame.

ANNESSO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a		
Nato/a _____	il _____	
Codice fiscale n. _____		
Residente a _____	provincia di _____	
In via _____	n. _____	CAP _____
Telefono n. _____	cell. n. _____	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- Di essere il Legale Rappresentante/Titolare della Società/Ditta _____;
- Con sede legale in _____ provincia di _____
In via _____ n. _____ CAP _____
Telefono Società/Ditta n. _____ fax n. _____
E-mail/Pec _____
Con sede Amministrativa in _____ provincia di _____
In via _____ n. _____ CAP _____
Telefono n. _____ fax n. _____
E-mail/Pec _____;
Con sede amministrativa in _____ Provincia di _____
In via _____ n. _____ CAP _____
Telefono n. _____ fax n. _____
E-mail/Pec _____
- forma giuridica _____
- codice fiscale/partita IVA _____
- iscrizione al n. _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____
_____ dalla data del ____/____/____;
- numero repertorio economico amministrativo _____
- durata Ditta/Società _____
- oggetto sociale _____;
- che l'amministrazione è affidata a:
 - cognome e nome: _____
 - luogo e data di nascita: _____
 - residenza: _____
 - nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica di:
(1) _____;
 - cognome e nome: _____
 - luogo e data di nascita: _____
 - residenza: _____
 - nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica di:
(1) _____;

- cognome e nome: _____
- luogo e data di nascita: _____
- residenza: _____
- nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica di:
(1) _____;

- (1) indicare: il titolare se trattasi di ditta individuale; i soci se trattasi di S.n.c.; gli accomandatari se trattasi di S.a.s.; l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente – Vice Presidente – Consigliere) se trattasi di S.r.l. , o società cooperative;
- che la società è regolarmente costituita, che non versa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel quinquennio precedente ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della presente dichiarazione sostitutiva.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

(firma per esteso)

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

- ☐ **Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio Integrativo Antincendio**

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione all'accesso dei propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

A norma dell'art. 23 del Dlgs. stesso di accettare che:

- I dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto di trattamento;
- L'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Altro:

..... li

(firma)

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

ANNESSO B

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n° 445 del 28 dicembre 2000
(Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro)

Il/la sottoscritto/a		
residente a	provincia di	
in via	n.	CAP
legale rappresentante della Società/Ditta		
con sede legale a	in provincia di	
in via	n.	CAP
codice fiscale/ partita IVA		
Telefono	Fax	e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro
- di ottemperare ai DD.lgs. 271/99 e 272/99 (ove applicabili) ed all'intera normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro

Il sottoscritto dichiara inoltre, all'esito della valutazione:

- a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____

altro:

.....
.....

.....li.....

.....

(Firma)

Si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

☐ Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio Integrativo Antincendio

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del Dlgs. stesso di accettare che:

- i dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

.....li.....

.....
(Firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA

ORDINANZA N. ____/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

- VISTA:** la legge 13 maggio 1940, n. 690, relativa all'organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO:** l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850;
- VISTO:** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n. 485 " e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 98, n. 485 " e successive modifiche;
- VISTO:** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale delle Capitaneria di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio in ambito portuale rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
- VISTO:** il D.P.R. 06 febbraio 2004, n. 76 "Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTO:** il D.P.R. 06 giugno 2005, n. 134 "Regolamento concernente disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- VISTO** il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci

pericolose, allo stato liquido e/o gassoso, nel Porto e nella Rada di Gela nonché le norme relative al rifornimento di combustibile alle navi, i lavori con fiamma a bordo di navi o sul demanio marittimo, lavaggio, degassificazione, pulizia e ritiro residui oleosi, lavaggio delle cisterne con metodo C.O.W., compiti e requisiti dei Consulenti chimici di Porto”, approvato con ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Gela n.21/1986 in data 25 giugno 1986;

VISTO: il decreto legislativo n.97/2017 e successive modifiche ed integrazioni, recante Nuova disciplina degli elenchi provinciali del personale volontario;

VISTA: l'ordinanza del Capo Compartimento Marittimo di Gela n. 08/1985 in data 2 maggio 1985 di approvazione del “Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio nel porto e nel Compartimento Marittimo di Gela”;

VISTA: la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo n° 00807/2018 REG.PROV.COLL., relativa al Ricorso n° 00462/2017 REG.RIC, nella parte in cui viene ravvisata dalla quale si evince la necessità di chiarire l'iter logico posto alla base della “valutazione tecnico-discrezionale” che il Capo del Compartimento marittimo, ai sensi della legge n.850/1973 deve preliminarmente effettuare;

VISTA: la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI: gli artt. 30,65,66,68,81 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 ed 85 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA

Articolo 1

L'art. 1 del citato regolamento è integralmente sostituito come segue:

1.1 *“L'esercizio del servizio integrativo antincendio è consentito previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850, e successiva iscrizione della ditta nei registri ex 68 c.n.. Le società/ditte che intendano ottenere l'autorizzazione ad esercitare il servizio integrativo antincendio nel registro devono avanzare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Gela, corredata dalla seguente documentazione:*

1.1.1. *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio l'organizzazione non è stata sottoposta a misure concorsuali;*

1.1.2. *Dettagliata relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'organizzazione e sull'attività svolta nell'ultimo triennio nel settore del servizio integrativo antincendio in ambito portuale **atta a***

comprovare la maturata esperienza nel servizio con specifica menzione all'ambito di terminali petroliferi

- 1.1.3. Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori e dei dipendenti, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri;
 - 1.1.4. Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di almeno €. 1.500.000 per ogni infortuni/sinistro occorso;
 - 1.1.5. Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti che siano state rispettate le norme tributarie, previdenziali, assistenziali, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ambientali, e di ogni altra legge che disciplini la materia (DURC).
- 1.2 L'autorizzazione e la successiva iscrizione non saranno concesse se:
- 1.2.1 La sede legale non sia in uno stato dell'Unione Europea e non vi sia una sede di rappresentanza in Italia;
 - 1.2.2 I legali rappresentanti (titolari, amministratori, soci accomandatari, delegati con potere di firma) non siano in possesso dell'idoneità personale o professionale, per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
 - 1.2.3 Non risulti adeguatamente documentata e comprovata la capacità tecnica nello specifico settore integrativo antincendio in ambito portuale con specifica menzione all'ambito di impianti e terminali petroliferi;
 - 1.2.4 Non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, quelle in materia ambientale, e di ogni altra norma che disciplini la materia;
 - 1.2.5 **Sia intervenuto parere non favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco debitamente richiesto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 20 della Legge 850/1973.**
- 1.3 L'avvenuta autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla legge."

La lettera a) dell'art. 4 del citato regolamento è sostituito come segue:

" a) essere cittadino comunitario;"

Successivamente alla lettera l), è inserita la lettera m), che recita come segue:

"m) avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato IX, punto 9.2, del D.l. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 37 del D.L.vo

81/08 (nelle more della istituzione dei corsi di formazione previsti dall'art.6 del D. L.vo n.272/99). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni;"

La lettera e) dell'art. 5 del citato regolamento è sostituito come segue:

"e) per aver raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti normative nazionali per il collocamento in pensione;"

Successivamente alla lettera h), i primi due punti dell'art. 15 del citato regolamento sono sostituiti come segue:

- "- n° 1 tuta ignifuga (per ogni tre dipendenti);*
- n° 1 coperta ignifuga (per ogni sei dipendenti);".*

Articolo 2

Rimangono invariate le restanti disposizioni del regolamento allegato all'ordinanza n. 08/1985 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata nella sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale della Capitaneria di Porto di Gela all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/ordinanze-e-avvisi>.

Gela, _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE Gela

Prot. n° 02.02.11/_____ - Allegati: 2

Gela, _____
P.D.C. : Sez. Tecnica tel 0933/917755

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Caltanissetta
Viale della Regione, 192
93100 - Caltanissetta
(com.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO: Regolamento servizio integrativo antincendio del porto di Gela –
Applicazione Ordinanza n. 807/2018 del Tar di Palermo.**

(spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

In ottemperanza delle disposizioni impartite con la sentenza in oggetto, questo Comando ha proceduto ad annullare l'Ordinanza n. 06/2017 recante in allegato il Regolamento relativo ai servizi integrativi antincendio nel porto di Gela.

Al fine di poter aggiornare la normativa locale di riferimento, contenuta nell'Ordinanza n. 08/1985 (che si allega per pronta consultazione), si trasmette, in allegato, la bozza del nuovo Regolamento in oggetto, al fine di poterne ottenere esplicito parere di competenza, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 272/1999.

Qualora si rendesse necessario modificarne il testo ed in ottica di promuovere la più ampia collaborazione istituzionale, si prega di tener conto della totale disponibilità di questo Comando per eventuali tavoli tecnici in proposito.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rimane in attesa di ricevere il parere richiesto e si rappresenta, che l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro CAROSIA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE Gela

Prot. n° 02.02.11/_____ - Allegati: 2

Gela, _____
P.D.C. : Sez. Tecnica tel 0933/917755

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Caltanissetta
Viale della Regione, 192
93100 - Caltanissetta
(com.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO: Regolamento servizio integrativo antincendio del porto di Gela –
Applicazione Ordinanza n. 807/2018 del Tar di Palermo.**

(spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

In ottemperanza delle disposizioni impartite con la sentenza in oggetto, questo Comando ha proceduto ad annullare l'Ordinanza n. 06/2017 recante in allegato il Regolamento relativo ai servizi integrativi antincendio nel porto di Gela.

Al fine di poter aggiornare la normativa locale di riferimento, contenuta nell'Ordinanza n. 08/1985 (che si allega per pronta consultazione), si trasmette, in allegato, la bozza del nuovo Regolamento in oggetto, al fine di poterne ottenere esplicito parere di competenza, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 272/1999.

Qualora si rendesse necessario modificarne il testo ed in ottica di promuovere la più ampia collaborazione istituzionale, si prega di tener conto della totale disponibilità di questo Comando per eventuali tavoli tecnici in proposito.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rimane in attesa di ricevere il parere richiesto e si rappresenta, che l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro CAROSIA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE GELA

Prot. N. 02.02.11/_____ - Allegati: _____

Gela, _____
p.d.c. Sezione Tecnica – Tel. 0933/917755

Al COMANDO PROVINCIALE VIGILI
DEL FUOCO - CALTANISSETTA
(com.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Regolamento servizio integrativo antincendio del porto di Gela –
Applicazione Ordinanza n. 807/2018 del T.A.R. di Palermo.

Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni

Prosecuzione Lettera n. 5446 datata 02.05.2018.

In merito a quanto già espresso con la lettera in prosecuzione, che ad ogni buon fine si allega in copia, si prega codesto Comando Provinciale di voler ritenere il relativo procedimento istruttorio sospeso, al fine di consentire a questo Comando di effettuare ulteriori valutazioni di competenza sul contenuto del regolamento in oggetto.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.
S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE Gela

Prot. n° 02.02.11/_____ - Allegati: 1

Gela, _____
P.D.C. : Sez. Tecnica tel 0933/917755

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Caltanissetta
Viale della Regione, 192
93100 - Caltanissetta
(com.caltanissetta@cert.vigilfuoco.it)

***OGGETTO: Modifica del vigente regolamento del Servizio integrativo
antincendio del porto di Gela – Richiesta parere.-***

Prosecuzione: foglio n. 12625 del 12.09.2018.

Con il foglio in prosecuzione, si è proceduto a sospendere l'istruttoria afferente il nuovo regolamento di servizio integrativo antincendio nel porto di Gela.

Invero, pur ritenendo tuttora valide le motivazioni ivi rappresentate, questo Comando ritiene comunque necessario apportare talune modifiche all'Ordinanza n. 08/1985, limitatamente alla fase procedimentale relativa al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20 della legge 850/73.

Tale esigenza proviene in primis, dalla lettura articolata della Sentenza n° 00807/2018 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo e della più recente Ordinanza N.00737/2018 REG.PROV.CAU., dello stesso Tribunale, dalla quale si evince la necessità di chiarire l'iter logico posto alla base della "valutazione tecnico-discrezionale" che il Capo del Compartimento marittimo, ai sensi della norma sopra richiamata che ne governa il procedimento, deve preliminarmente effettuare.

La Magistratura amministrativa ha difatti richiesto l'applicazione di principi che consentano «la (necessaria) verifica preventiva della

qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici da effettuare nella sede autorizzatoria».

Pertanto si trasmette, in allegato, la bozza delle modifiche che questo Comando ritiene indispensabile apportare al vigente regolamento, sia al fine di adeguare tale strumento normativo a quanto raccomandato dal T.A.R di Palermo, sia al fine di uniformarsi a quanto già previsto dai più recenti regolamenti che disciplinano il servizio integrativo antincendio nei porti nazionali - nella parte relativa all'espletamento del corso antincendio per attività a rischio di incendio elevato - nelle more di esaminarne la parte, più complessa, relativa alla regolamentazione delle vere e proprie "operazioni portuali", in cui si identificano quelle che vengono svolte dal personale antincendio preposto e per le quali, a sommeso parere della Scrivente, sarebbe opportuno, qualora concordasse codesto Comando Provinciale, fare ricorso all'organo tecnico previsto dal Decreto legislativo 105/2005.

Tanto premesso, nell'ottica di promuovere la più ampia collaborazione istituzionale, si prega di tener conto della disponibilità di questo Comando per eventuali tavoli tecnici in proposito e si rimane in attesa di ricevere il previsto parere sulle modifiche.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mod. it.
S. I. V. (CP) Edoardo RUSSO
Edoardo Russo